



COMUNE DI OFFANENGO

Provincia di Cremona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CC / 6 / 23-02-2018

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventitre** del mese di **febbraio**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sotto la presidenza del sig. **MARINO SEVERGNINI**, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, con l'intervento del Segretario Generale Dott. **GIAN ANTONIO OLEOTTI**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano:

Componenti	Presenti Assenti
GIOVANNI ROSSONI	Presente
PIERANGELO FORNER	Presente
EDOARDA BENELLI	Presente
GABRIELE PATRINI	Presente
EMANUELE CABINI	Presente
MAURIZIO GARGIONI	Presente
SILVIA CREMONESI	Presente
ELISA CARELLI	Presente
ALESSANDRA UBERTI FOPPA	Presente
ENZO ZIBELLI	Presente
MARINO SEVERGNINI	Presente
FEDERICO SCHIAVINI	Assente

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

Assessori esterni:

GIUSEPPINA BALLARINI	Presente
----------------------	----------

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2018**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

- che l'Art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che ai sensi della Legislazione vigente, ferme restando le esenzioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 504/92, la situazione di esclusioni, esenzioni o riduzioni per l'IMU è la seguente:

1. non si applica l'IMU:

- all'abitazione principale e relative pertinenze (una unità per ciascuna pertinenza classificata in categorie catastali C/2, C/6, C/7) diverse dalle abitazioni classificate in categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22 aprile 2008 GU n. 146 del 24.6.2008);
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché adibita ad abitazione principale;
- ad un immobile, e ad uno soltanto, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, nonché, fatti salvi eventuali benefit contrattuali relativi all'alloggio per mobilità, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale o residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

2. l'IMU, applicando l'aliquota stabilita dal Comune come aliquota base, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;
3. la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento:
 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo per ottenere il beneficio, deve attestare il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione dell'IMU;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni, alle condizioni di cui al regolamento comunale.

Ritenuto di confermare per l'anno 2018, relativamente all'IMU, la detrazione di euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al proprio nucleo familiare, risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER.

Ritenuto di determinare le aliquote IMU, fermo restando i limiti di legge, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune.

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro il 14 ottobre per pubblicazione entro il 28 ottobre), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Dato atto che la scadenza del 31/12 di approvazione è stata prorogata al 28 febbraio 2018 dal Decreto del Ministero dell'Interno datato 29 novembre 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017;

Vista la "Legge di Bilancio 2018" - Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62;

Considerato che risulta, pertanto, applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio sulla base delle risultanze del Bilancio Pluriennale 2017/2019, per quanto riguarda la componente dell'anno 2018;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, a norma dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, nonché, ai sensi dell'art. 97 comma 2° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il parere del Segretario Comunale di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 nonché per l'art. 20 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2018, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", così distinte:
 - ✓ Aliquota IMU del 5,6 per mille (0,56%): per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - ✓ Aliquota ordinaria IMU del 10,20 per mille (1,02%): per altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli;
 - ✓ Abitazione Principale (categorie catastali da A/2 a A/7) e relative pertinenze: esenti
 - ✓ Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti;
 - ✓ Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: esenti fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati;
- 2) di confermare per l'anno 2018 la detrazione di euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER;
- 3) di stabilire che il versamento dell'imposta dovute per l'anno in corso al comune è da effettuare in due rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre;
- 4) di demandare al Funzionario Responsabile dell'imposta Unica Comunale "IUC", l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;

- 5) di dare atto che ai sensi del comma 13-bis, Art. 13 del D.L. 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale di cui all'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98;
- 6) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'Art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover dare tempestiva attuazione alla presente deliberazione,
Visto l'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267,
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MARINO SEVERGNINI

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il/la sottoscritto/a Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, '*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*';

Esprime PARERE:

Offanengo,

IL/La Responsabile
F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/la sottoscritto/a Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 11 del 25.8.2014, che gli attribuisce le funzioni dirigenziali in materia;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, '*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*';

Esprime PARERE:

Offanengo,

La Responsabile
Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'incaricato dell'Albo, si certifica che questa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma primo, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Offanengo, li 07-03-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno 17-03-2018
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma terzo del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale
F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Offanengo,

Il Segretario Generale